

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 29 gennaio 2020 da ZW avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019, causa T-727/18, ZW / BEI

(Causa C-50/20 P)

(2020/C 348/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZW (rappresentante: T. Petsas, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Con ordinanza del 3 settembre 2020 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha statuito che l'impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato il ricorrente a sostenere le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) l'8 maggio 2020 — NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Causa C-205/20)

(2020/C 348/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: NE

Autorità interveniente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Questioni pregiudiziali

1) Se il requisito di proporzionalità delle sanzioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2014/67/UE⁽¹⁾ è oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle ordinanze Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)⁽²⁾ e Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 e C-494/19, EU:2019:1103) costituisca una disposizione della direttiva direttamente applicabile.

2) Nell'ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

Se l'interpretazione del diritto degli Stati membri conforme al diritto dell'Unione consenta e richieda che i giudici e le autorità amministrative degli Stati membri integrino, in assenza di intervento legislativo a livello nazionale, le disposizioni penali nazionali applicabili nella specie sulla base dei criteri di proporzionalità sanciti dalle ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea *Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld* (C-645/18) ⁽³⁾

e *Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld* (C-140/19, C-141/19, C 492/19, C-493/19 e C-494/19, EU:2019:1103).

⁽¹⁾ Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 159, pag. 11).

⁽²⁾ EU:C:2019:1108.

⁽³⁾ EU:C:2019:1108.

**Impugnazione proposta il 9 giugno 2020 dal Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale
(Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-571/17, UG / Commissione**

(Causa C-249/20 P)

(2020/C 348/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, L. Radu Bouyon, agenti)

Altra parte nel procedimento: UG

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-571/17, UG / Commissione;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- riservare le spese di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo: snaturamento dei fatti (punti da 64 a 71 della sentenza impugnata)

Secondo una giurisprudenza consolidata, vi è snaturamento soggetto al sindacato della Corte quando la valutazione delle prove esistenti appare manifestamente erranea. Un siffatto snaturamento deve risultare in modo manifesto dai documenti del fascicolo.

Nella prima parte del motivo, la Commissione sostiene che la conclusione del Tribunale secondo cui l'Autorità abilitata a concludere i contratti («AACC») avrebbe fissato a UG un termine troppo breve per porre rimedio all'insufficienza professionale è contraddetta dalle prove documentali contenute nel fascicolo. L'AACC non ha richiesto a UG di raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti nel rapporto di valutazione del 2015 e di ristabilire un rapporto di fiducia con i suoi colleghi entro un periodo di tre mesi.

Secondo la seconda parte del motivo, il Tribunale avrebbe erroneamente concentrato il suo esame sulla questione delle assenze ingiustificate e non avrebbe tenuto conto del carattere ricorrente di diversi elementi di insufficienza professionale riscontrati nella decisione del 17 ottobre 2016 e nella lettera dell'8 settembre 2016.